Procura della Repubblica presso il Tribunale

Parma

Direttiva n. 8/2025

Oggetto: legge 31 marzo 2025, n. 47 (*"Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.04.2025, in vigore dal 24.4.2025.
Linee guida interpretative per la Polizia Giudiziaria

Al Questore- Parma
Al Comandante Provinciale CC - Parma
Al Comandante Provinciale GdF – Parma
Al Direttore degli Istituti Penitenziari - Parma
Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
Al Comandante del NAS-CC Parma
Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
Al Comandante della Polizia Locale - Parma
Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense, Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano de' Melegari, Varsi

E, per conoscenza,
Magistrati togati ed onorari
SEDE
Presidente del Tribunale di Parma (per l'eventuale diffusione tra i Giudici)
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
Presidente della Camera Penale di Parma

E, per doverosa informazione
al Procuratore Generale della Repubblica di Bologna.

Sommario

SOMMARIO 1
1) Premessa 2
2) La modifica dell'art. 267, comma 3, c.p.p. 2
3) Ambito di applicazione della nuova normativa 3
4) Le modifiche all'art. 13 decreto-legge 13.5.1991, n. 185 4

1) Premessa

Si segnala che, nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9.04.2025, è stata pubblicata la legge 31 marzo 2025, n. 47, recante *Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione*, in vigore dal 24.4.2025.

La legge in questione modifica la disciplina della durata delle intercettazioni, intervenendo:

a) sull'art. 267 c.p.p. in tema di *proroga delle intercettazioni*;
b) sull'art. 13 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, in tema di disposizioni speciali.

2) La modifica dell'art. 267, comma 3, c.p.p.

La prima modifica riguarda l'art. 267, comma 3, c.p.p., nel quale -a proposito delle proroghe- vi è stata l'aggiunta del seguente periodo:

"*le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'**assoluta indispensabilità** delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'**emergere di elementi specifici e concreti**, che devono essere oggetto di **espressa motivazione***" [1].

L'intervento legislativo si riferisce pertanto alla **durata delle intercettazioni**, prevedendo che sia legittima la proroga delle intercettazioni oltre i 45 giorni, soltanto nel caso in cui risulti **(a)** l'***assoluta indispensabilità*** delle intercettazioni sulla scorta di **(b)** ***elementi specifici e concreti***, che devono formare oggetto di **(c)** ***espressa motivazione***.

---

[1] **L'art. 267 c.p.p recita ora testualmente (in corsivo e neretto sottolineato la parte di recente introduzione):**

"Art. 267 (Presupposti e forme del provvedimento)

1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. Il decreto che autorizza l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile espone con autonoma valutazione le specifiche ragioni che rendono necessaria, in concreto, tale modalità per lo svolgimento delle indagini; nonché, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, i luoghi e il tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono.

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203.

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito, l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, il pubblico ministero può disporre, con decreto motivato, l'intercettazione tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice. Il decreto è trasmesso al giudice che decide sulla convalida nei termini, con le modalità e gli effetti indicati al comma 2.

*3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. **Le intercettazioni non possono avere una durata complessiva superiore a quarantacinque giorni, salvo che l'assoluta indispensabilità delle operazioni per una durata superiore sia giustificata dall'emergere di elementi specifici e concreti, che devono essere oggetto di espressa motivazione.***

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria.

5. In apposito registro riservato gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni".

La nuova normativa riguarda le proroghe delle intercettazioni dopo i primi 45 giorni e, quindi, **a partire dalla terza proroga** (durata iniziale 15 giorni; 1^ proroga altri 15 giorni; 2^ proroga altri 15 giorni).
Partendo dal presupposto che, nel campo delle intercettazioni, un ruolo fondamentale (di proposta e di stimolo) spetta alla Polizia Giudiziaria che opera *sul campo* e pertanto ha il reale *polso* concreto delle investigazioni, appare necessario dettare ***linee guida*** per una uniforme ed efficace azione giudiziaria, da valere ovviamente a partire dalla terza proroga.
Pertanto:

1) la Polizia Giudiziaria avrà cura di seguire con attenzione e puntualità le intercettazioni, al fine di essere in grado, in ogni momento, non solo di attivare le necessarie attività di indagine a riscontro delle intercettazioni stesse, ma anche di consentire al PM assegnatario del fascicolo di essere costantemente informato sullo sviluppo delle stesse ed assumere le determinazioni di competenza;

2) l'informativa contenente la *proposta di proroga* dovrà essere depositata dalla Polizia Giudiziaria tempestivamente ed in ragionevole anticipo rispetto alla scadenza, onde consentire l'attivazione della procedura di proroga;

3) nella *proposta di proroga* da sottoporre al Pubblico Ministero procedente, la Polizia Giudiziaria dovrà prospettare analiticamente gli *"elementi specifici e concreti"* emersi dalle indagini nel corso del precedente periodo tali da rendere l'ulteriore proroga *assolutamente indispensabile*;

4) quanto agli *"elementi specifici e concreti"*:
   a) possono consistere innanzitutto nelle risultanze delle intercettazioni stesse, ed in tal caso nella *proposta di proroga* dovranno essere riportate le conversazioni di interesse investigativo acquisite nell'ultimo periodo, spiegandone la rilevanza investigativa;
   b) possono consistere anche in circostanze emerse da altri aspetti dell'indagine (ad esempio: elementi di carattere dichiarativo; elementi documentali; attività di Polizia giudiziaria; riscontri; ecc.): si pensi all'indagine per stupefacenti, in cui dalle attività della PG svolte parallelamente alle intercettazioni emergano concrete attività di spaccio in cui sia coinvolto il soggetto che abbia in uso l'utenza intercettata;
   c) qualora una persona abbia più utenze intercettate, oppure sia intercettata sia per telefono che in ambientale, essa va considerata come unico *bersaglio soggettivo*, con la conseguenza che gli *elementi specifici e concreti* emersi su una utenza/ambiente potranno essere utilizzati ai fini della proroga di tutte le utenze/ambienti riferibili a tale persona (a meno che non emerga l'inutilità di una o più utenze specifiche, nel qual caso la Polizia giudiziaria ne proporrà la revoca al Pubblico Ministero);
   d) vanno valutati con riferimento a ciascuno dei *bersagli soggettivi*, con la conseguenza che gli *"elementi specifici e concreti"* emersi su una utenza/ambiente non possono di per sé legittimare automaticamente la proroga relativa alle utenze/ambienti di tutti gli altri *bersagli* della complessiva indagine (salvo quanto si dirà nel punto successivo);
   e) possono consistere anche nelle risultanze di intercettazioni a carico di altri *bersagli*, ovviamente nel caso in cui tali elementi abbiano una incidenza diretta sulla posizione del soggetto per il quale si ritenga di proporre la proroga: si pensi al caso in cui il ruolo e l'attività delinquenziale di una persona (sottoposta ad intercettazione) emerga dalle intercettazioni a carico di altra persona;
   f) gli *elementi specifici e concreti* debbono sussistere con riferimento ai singoli periodi temporali di quindici giorni, per cui -in vista di ogni richiesta di proroga- occorre verificare se, nell'ultimo periodo di proroga, siano stati acquisiti elementi di novità che legittimino la proroga dell'intercettazione;

5) ovviamente, in astratto non si può escludere che -nell'ambito di un procedimento nel quale le intercettazioni non siano state più prorogate per difetto di *elementi specifici e concreti*- all'indagine vengano acquisiti elementi nuovi, tali da rendere nuovamente concreta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 267, comma 1, c.p.p. (*"gravi indizi di reato"* ed *"assoluta indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini"*); in tal caso la Polizia Giudiziaria potrà proporre al Pubblico Ministero di avviare nuovamente le operazioni di intercettazione su quel determinato *bersaglio*.

3) Ambito di applicazione della nuova normativa

Altro tema di riflessione è quello relativo alla applicabilità delle norme introdotte dalla novella legislativa alle intercettazioni già in corso alla data di entrata in vigore della stessa.

Trattandosi di norma procedurale e non essendo stata prevista alcuna norma transitoria, le innovazioni normative debbono considerarsi immediatamente applicabili, per cui:

1) le intercettazioni già prorogate (anche oltre il quarantacinquesimo giorno) fino al 24.4.2025 debbono ritenersi valide ed efficaci;

2) le intercettazioni già avviate alla data del 24.4.2025 e quelle avviate dopo tale data, a partire dalla terza proroga sono soggette alla nuova disciplina, per cui anche per le operazioni di intercettazioni in corso a tale data valgono le indicazioni date nel precedente paragrafo.

4) Le modifiche all'art. 13 decreto-legge 13.5.1991, n. 185

Per effetto di una modifica dell'**art. 13 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152**, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203 [2], il c.d. *doppio binario* previsto dalla suddetta norma introdotta per i reati di criminalità organizzata (*sufficienza* -e non *gravità*- degli indizi di reato; diversa durata iniziale delle intercettazioni -40 giorni e non 15-; diversa durata delle proroghe- 20 giorni ciascuna e non 15), viene mantenuto anche in relazione alle innovazioni introdotte per le intercettazioni *ordinarie*.

Inoltre va ricordato che, nel corso del tempo, la normativa di cui all'art. 13 L. 152/91 è stata estesa ad altri reati.

In definitiva le disposizioni relative all'art. 267 c.p.p. così come commentate nel paragrafo 1) non trovano applicazione nei casi delle intercettazioni relative ad una pluralità di reati, ovvero:

1) i reati di criminalità organizzata o di minaccia con il mezzo del telefono (cfr. art, 13, comma 1, d.l. 152/1991);

2) i reati previsti dall'art. 371-*bis*, comma 4-*bis*, c.p.p.[3] (cfr. art. 13, comma 3-*bis*, d.l. 152/1991), ovvero i delitti di cui agli articoli **615-*ter*, terzo comma** (*Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico*), **635-*ter*** (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico*) e **635-*quinquies*** c.p. (*Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse*), nonché (quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità) i delitti di cui agli **articoli 617-*quater*** (*Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche*)**, 617-*quinquies*** (*Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*) **e 617-sexies** (*Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche*) c.p.;

---

[2] Per effetto della novella legislativa, il testo attuale dell'art. 13 del decreto-legge 13.5.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.1991, n. 203, è il seguente (**in corsivo e in neretto sottolineato le modifiche apportate**):

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 ***comma 1*** del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Nei casi di cui al comma 1, ***in deroga a quanto disposto dall'articolo 267, comma 3, del codice di procedura penale,*** la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

3-bis. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche quando si procede in relazione a taluno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale.

[3] L'art. 371-bis, comma 4-bis, c.p.p. prevede che: "*Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, terzo comma, 635-ter e 635-quinquies del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-quater, 617-quinquies e 617-sexies del codice penale".*

3) i delitti di terrorismo di cui agli artt. **270-*ter*** (*Assistenza agli associati*) e **280-*bis*** (*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi*) **c.p.**, nonché di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 4 c.p.p. (ovvero *"delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale"*) (cfr. art. 3 d.l. n. 374/2001 [4]);

4) i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale (cfr. art. 6 del d.lgs. n. 216/2017 [5]), e dunque i reati di cui agli artt. **314, comma 1** (*Peculato*), **317** (*Concussione*), **318** (*Corruzione per l'esercizio della funzione*), **319** (*Corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio*), **319-bis** (*Corruzione aggravata*), **319-ter** (*Corruzione in atti giudiziari*), **319-quater, comma 1** (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*), **322-bis** (*Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*);

5) i delitti, consumati o tentati, previsti dagli artt. 452-*quaterdecies* c.p. (*Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*) e 630 c.p. (*Sequestro di persona a scopo di estorsione*) ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* c.p. (forza di intimidazione del vincolo associativo e condizione di assoggettamento e di omertà che ne derivano) o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (cfr. art. 1, comma 1, d.l. n. 105/2023, conv. con legge n. 137/2023 [6]).

°°°°°

Il presente atto entra in vigore a far data dal 24.04.2025.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 17.04.2025

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino

D'AVINO
ALFONSO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
17.04.2025
07:22:46
GMT+01:00

---

[4] L'art. 3 (Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni) del d.l. 374/2001 recita testualmente:
"1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270-ter e 280-bis del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".

[5] L'art. 6 *(Disposizioni per la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione)* del decreto legislativo n. 216/17 recita testualmente:
"1. Nei procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203".

[6] L'art. 1, comma 1 (*Disposizioni in materia di intercettazioni*), d.l. 105/2023 recita testualmente:
"1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano anche nei procedimenti per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 452-quaterdecies e 630 del codice penale, ovvero commessi con finalità di terrorismo o avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo".